



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2010

Norme in materia di riordino della professione di farmacista
e del servizio farmaceutico

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento della professione di farmacista e quello del servizio farmaceutico sono volti ad assicurare il diritto alla salute, garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 della Costituzione.

Nell'obiettivo di costruzione di un nuovo *welfare* basato su una rete integrata dei servizi, il farmacista e la farmacia svolgono il ruolo primario di intermediazione e di filtro tra il cittadino e il medicinale. In tal ambito, si inserisce l'ultimo intervento legislativo che ha disciplinato i nuovi servizi socio-sanitari delle farmacie. È, infatti, innegabile che l'attività del farmacista si inquadri, insieme a quella degli altri esercenti le professioni sanitarie, in un sistema di protezione e solidarietà sociale, di alleanza terapeutica con il paziente, fondata su un servizio di garanzia per la salute pubblica e individuale.

L'uso razionale dei farmaci rappresenta un obiettivo prioritario per garantire al cittadino e alle famiglie elevati livelli di sicurezza, attraverso l'adeguatezza della prescrizione e della dispensazione, nonché la verifica dell'efficacia terapeutica.

L'ordinamento vigente garantisce un livello di servizio, nella sua capillarità, tra i più qualificati d'Europa, tuttavia esiste la consapevolezza che la professione farmaceutica necessita di una riforma organica e strutturale, in relazione alle mutate condizioni sociali ed economiche del paese.

L'ammodernamento del sistema è necessario per rendere un servizio di assistenza farmaceutica ancora più efficiente per il cittadino, ma dovrà essere comunque rispettoso delle caratteristiche essenziali della farmacia

e della peculiarità dell'attività professionale del farmacista.

Il primo obiettivo del presente disegno di legge è quello di assicurare una più organica distribuzione territoriale delle farmacie. Tale obiettivo si può raggiungere: riducendo l'attuale numero di abitanti necessario per l'apertura di una farmacia; avendo la possibilità di aprire, in deroga al criterio della popolazione, una farmacia negli aeroporti, nei porti, nelle principali stazioni ferroviarie e marittime, nei grandi centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita aventi una superficie di almeno 100.000 mq; avendo la possibilità di aprire nei comuni fino a 1000 abitanti un dispensario farmaceutico che osservi un orario giornaliero di almeno quattro ore, da assegnare secondo le norme vigenti; dando al comune il diritto all'attivazione di una o più nuove sedi farmaceutiche previa segnalazione alla regione, qualora si fosse verificato un aumento della popolazione rispetto al parametro demografico; prevedendo il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge per una revisione straordinaria della pianta organica per l'adeguamento dei nuovi criteri.

Il secondo obiettivo è quello di snellire le procedure per consentire una più veloce assegnazione delle sedi farmaceutiche, in tal senso il presente disegno di legge affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di stabilire i principi ed i criteri direttivi per redigere una graduatoria regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche; di indire un concorso straordinario e approvare una pianta organica anch'essa straordinaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
2 aprile 1968, n. 475)*

1. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero delle autorizzazioni della pianta organica delle farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti.»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Fatte salve le sedi farmaceutiche previste in pianta organica ai sensi del secondo comma e già assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei comuni fino a 1000 abitanti, in luogo della farmacia, può essere attivato un dispensario farmaceutico. Il dispensario di cui al presente comma è assegnato ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, e osserva un orario giornaliero di almeno quattro ore.»;

3) al quinto comma la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «quinto»;

b) all'articolo 9, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Nel primo quinquennio di gestione, il comune è tenuto a gestire le farmacie nella forma di cui alla lettera a) del primo comma.».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 5 della legge
8 novembre 1991, n. 362)*

1. All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Sulla base della determinazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'autorità sanitaria competente, provvedono al decentramento delle sedi esistenti. Qualora nessuna delle farmacie del comune intenda trasferirsi nella sede decentrata, è istituita una sede in soprannumero la cui circoscrizione territoriale è compresa nella zona decentrata, assegnata sulla base della graduatoria di cui all'articolo 4 con le procedure di cui all'articolo 5».

Art. 3.

*(Modifica al testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265)*

1. All'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*I*-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire una farmacia:

- a)* negli aeroporti civili, nei porti, nelle principali stazioni ferroviarie e marittime;
- b)* nei grandi centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita aventi una superficie di almeno 100.000 metri quadrati.

I-ter. Le farmacie istituite ai sensi del comma 1-*bis* sono soprannumerarie ed extra-territoriali, e derogano dalle norme di settore relative a turni, orari e ferie: ad esse si accede soltanto dall'interno della struttura in cui sono istituite».

Art. 4.

(Graduatoria regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso pubblico per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, da aggiornare con cadenza biennale sulla base delle domande e dei titoli presentati dai candidati.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i principi e i criteri direttivi per la determinazione della composizione della commissione giudicatrice, per la valutazione dei titoli, per l'attribuzione dei punteggi e per le modalità di svolgimento del concorso pubblico di cui al comma 1.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono prevedere:

a) che i punteggi assegnati per l'attività professionale, svolta al momento dell'iscrizione al concorso, siano diversificati, sulla base del criterio dell'anzianità, tra le seguenti attività:

- titolare o direttore;
- socio;
- collaboratore di farmacia;
- titolare di esercizi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- collaboratore di esercizi di cui all'articolo 5 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- farmacisti che prestano la propria attività nelle aziende sanitarie locali;

b) specifiche e differenziate maggiorazioni di punteggio per coloro che hanno pre-

stato la loro attività presso farmacie rurali sussidiate ai sensi dell'articolo 2, della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni;

c) punteggi specifici per titoli accademici, pubblicazioni e attività didattiche.

4. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362. Non sono ammessi al concorso i farmacisti titolari, che abbiano trasferito la titolarità da meno di dieci anni, nonché i farmacisti che negli ultimi cinque anni abbiano accettato la sede loro assegnata senza attivarla nei termini prescritti.

Art. 5.

*(Assegnazione di nuove sedi farmaceutiche
o di sedi rimaste vacanti)*

1. Nel rispetto delle norme varate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, l'autorità competente assegna le sedi di nuova istituzione ovvero quelle rimaste vacanti sulla base della graduatoria di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla previsione di nuove sedi in pianta organica ovvero dal momento in cui si accerti la vacanza di sedi già istituite.

2. Il candidato assegnatario è tenuto ad attivare la farmacia nel termine di novanta giorni, pena la retrocessione nella graduatoria di cui all'articolo 4. La mancata attivazione equivale a rinuncia della sede farmaceutica assegnata. In caso di rinuncia ovvero decadenza, la sede viene assegnata al candidato che si trovi nella posizione immediatamente successiva nella stessa graduatoria.

Art. 6.

(Concorso straordinario e approvazione straordinaria della pianta organica)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l'esercizio da parte di privati nel territorio della regione o della provincia.

2. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia ancora proceduto alla prova pratica alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, ovvero sia decorso il termine di due anni senza che le stesse siano state attivate.

3. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, con esclusione dei farmacisti titolari di farmacia urbana o rurale non sussidiata. Sono, altresì, esclusi dal concorso, i farmacisti titolari, che abbiano trasferito la titolarità da meno di dieci anni.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge. Tali farmacie sono assegnate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 4 con le procedure di cui all'articolo 5.

